



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 29/04/2024

COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO VALIDAZIONE PEF E CONFERMA TARIFFE TARI ESERCIZIO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:40**, **Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Antonio RUBINO	Si		
Vicesindaco	Angelo ZAMBRINO	Si		
Consigliere Comunale	Giovanni RISI	Si		
Consigliere Comunale	Rocco SCANNONE	Si		
Presidente del Consiglio	Rocco FERRARA	Si		
Consigliere Comunale	Saverio LAPADULA	Si		
Consigliere Comunale	Annamaria LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	IELPO Giuseppe	Si		
Consigliere Comunale	Rocco LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Raffaele ACQUAFREDDA	Si		
Consigliere Comunale	Michele DITRANI	Si		
Consigliere Comunale	Angela LATORRACA	Si		
Consigliere Comunale	Nicola DI LASCIO	Si		

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sig. **Rocco FERRARA**

Partecipa la **Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-**

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	24/04/2024	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	24/04/2024	F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);"*

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

VISTO l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)”* che ai sensi dell’art. 1.1. *“... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”*.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Moliterno è presente e operante l’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), Ente di Governo dell’ambito territoriale, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

RICHIAMATE all’uopo:

- la Legge Regionale n.1 del 08.01.2016 con la quale è stato istituito l’EGRIB – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata;
- il Decreto dell’Amministratore Unico n. 16 del 16.12.2019 con il quale è stato nominato Dirigente dell’EGRIB;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione dell’Ente:

- n. 44 del 30.11.2020, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020/2025;
- n. 39 del 29/12/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2024/2026 - art. 170 del TUEL 267/2000;
- n. 40 del 29/12/2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

ACQUISITE, nello specifico, le seguenti ulteriori deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, con la quale, è stato approvato il PEF Rifiuti per l’anno 2020 come validato dall’Ente di Governo competente (EGRIB);
- Consiglio Comunale n. 33 del 30.07.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI);
- Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2021, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2021, come validato dall’Ente di Governo competente (EGRIB);
- Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario 2022, come validato dall’Ente di Governo competente (EGRIB) e le Tariffe TARI anno 2022;
- Consiglio Comunale n. 12 del 24.05.2023, con la quale è stato approvato la modifica al regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Consiglio Comunale n. 13 del 24.05.2023, con la quale sono state approvate la tariffe TARI anno 2023;

RICHIAMATE

- le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni”* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle*

“risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e dall’altro si prevede che “... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

CONSIDERATO, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

ACQUISITA la nota del 08.03.2024, pervenuta al protocollo n. 2065 dell’Ente in pari data, con la quale EGRIB ha chiesto di trasmettere la documentazione relativa ai PEF Rifiuti 2024-2025, al fine di consentire all’Ente Territoriale Competente (ETC) di procedere, ai sensi delle deliberazioni ARERA 363/2021/R/rif integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif all’elaborazione, alla determinazione e alla trasmissione dei PEF delle singole amministrazioni in tempo utile per la successiva validazione;

PRESO ATTO che il gestore in data 10.04.2024 prot.2978 dell’Ente, in rettifica alla documentazione trasmessa in data 25.03.2024, ha trasmesso:

- il PEF di aggiornamento tariffario conforme allo schema tipo predisposto da ARERA, di cui all’Allegato 1 della determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, compilata nelle sezioni di competenza della scrivente;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema di tipo predisposto da ARERA di cui all’Allegato 2 della determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 della determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023, firmata digitalmente dal legale rappresentante;
- copia del documento d’identità del legale rappresentante;

VISTO il PEF grezzo redatto dal Comune, corredato da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, nella persona del Sindaco pro tempore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione di accompagnamento al PEF grezzo del Comune;
- Allegato 1-Tool di calcolo MTR - 2 agg. 2024-2025 di cui alla Determina n,1/2023-DTAC.

ATTESO che, con determinazione del Dirigente dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) Area Servizio Rifiuti n. 76 del 18.04.2024, in atti al prot. n. 3270 del 18.04.2024, tra l’altro è stato disposto:

1) *la validazione ex deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, integrata e modificata dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF e dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF e del PEF 2022-2025 del Comune di Moliterno;*

2) *Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni acquisite, come nel dettaglio evidenziate in premessa;*

3) *Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2024-2025, Allegato B al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;*

ATTESO che EGRIB ha statuito altresì con la citata determinazione che al netto delle detrazioni quantificate in euro 24.065,00 per entrambe le annualità 2024 e 2025, le entrate tariffarie massime applicabili sono le seguenti:

DESCRIZIONE	2024	2025
TV a	€ 288.962,03	€ 303.249,36
TF a	€ 109.534,15	€ 106.191,15

T a	€ 398.496,18	€ 409.440,51
-----	--------------	--------------

ATTESO che la contribuzione degli utenti per l'anno 2024 così come stimata dall'ufficio ammonta ad € 384.354,69 ed , in conseguenza di ciò risulta essere inferiore a quello predisposto da EGRIB per la detta annualità.

ATTESO, altresì:

- che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che in conseguenza di ciò la differenza tra il PEF validato da EGRIB ed il piano contenete la contribuzione degli utenti, è pari ad € 14.141,49;
- che una tale differenza viene coperta da una quota parte del contributo ripov iscritto in bilancio.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *"...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ..."*;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- 1) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario economico così come validato da EGRIB che si allega alla presente prot. 3270 del 18/04/2024.

RITENUTO altresì confermare le tariffe per l'anno 2024 così come da allegato A alla presente;

ACQUISITO al prot. n. 3323 del 19.04.2024 il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della determinazione (allegata alla presente) del Dirigente dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB) Area Servizio Rifiuti n. 76 del 18.04.2024, in atti al prot. n. 3270 del 18.04.2024, con la quale è stato validato il PEF 2024-2025 del Comune di Moliterno, nelle seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	2024	2025
TV a	€ 288.962,03	€ 303.249,36
TF a	€ 109.534,15	€ 106.191,15
T a	€ 398.496,18	€ 409.440,51

- 3) **DI COPRIRE** la differenza ammontante ad € 14.141,49 tra il PEF così come validato da EGRIB pari ad € 398.496,18 ed il piano costituente il gettito della contribuzione degli utenti pari ad € 384.354,69, con l'utilizzo di una quota parte dei fondi ripov;
- 4) **DI DISPORRE che, per l'anno 2024**, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche siano quelle determinate dalla delibera di Consiglio Comunale n.7 del 28.03.2019, già confermate per gli esercizi 2020 (deliberazione di C.C. n.8 del 11/06/2020), 2021 (deliberazione di C.C. n.34 del 30/07/2021), 2022 (deliberazione di C.C. n.14 del 31/05/2022) e 2023 (deliberazione di C.C. n.13 del 24/05/2023);
- 5) **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) **DI DEFINIRE** per l'anno 2024 le seguenti scadenze di versamento del tributo:
 - 1° rata, scadenza 16 giugno 2024;
 - 2° rata scadenza 16 dicembre 2024;
 - Rata unica 16 giugno 2024.
- 7) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);
- 8) **DI DICHIARARE**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con successiva votazione resa nei modi di legge, la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE

Illustra la proposta, per sommi capi, il Sindaco il quale evidenzia che, a seguito del PEF approvato dall'Egrib, il Comune avrebbe dovuto aumentare le tariffe a carico dell'utenza; in realtà le stesse rimarranno invariate in quanto gli aumenti verranno coperti con fondi diversi dalla contribuzione degli utenti e, quindi, senza gravare i cittadini.

Ultima l'intervento affermando che sono allo studio nuove riduzioni della spesa e, quindi non sgravi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere di minoranza (gruppo consiliare Per il Futuro Moliterno) Acquafredda il quale rileva che dalla lettura della proposta si evince che la differenza tra il PEF predisposto dall'Egrib ed il piano costituente il gettito della contribuzione degli utenti viene coperta mediante l'utilizzo di una quota parte dei Ripov.

Afferma che si sarebbe aspettato una maggiore riduzione a carico dell'utenza e, quindi, un maggiore sforzo della maggioranza.

Rammenta che nel 2000 gli sgravi vennero finanziati con fondi di bilancio; ultima l'intervento preannunciando il voto contrario, in considerazione delle esigue riduzioni previste dalla maggioranza.

Dopo di ciò, constatata l'assenza di interventi, il Presidente del Consiglio invita l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta sottoposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Sindaco e del consigliere Acquafredda

Atteso che la proposta è corredata dai pareri favorevoli della responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico contabile, nonché dal parere favorevole del revisore del conto dott. Stefano Del Giudice (verbale n.6 del 19.04.2024 prot. 3323 del 19.04.2024)

Con 9 (nove) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari (consiglieri Acquafredda, Ditrani. Angela Latorraca e Di Lascio) espressi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui all'oggetto

Successivamente

Con 9 (nove) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 4 (quattro) astenuti (consiglieri Acquafredda, Ditrani. Angela Latorraca e Di Lascio)

DELIBERA

Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile.

Alle ore 21,30 il Presidente del Consiglio Ferrara dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Rocco FERRARA**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì **09/05/2024**

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to FERRARO TOMMASO**

– Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

S I C E R T I F I C A

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **09/05/2024**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì **09/05/2024**

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
Dr.ssa Rosa CAVALLO